

---

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 19/R

**Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) relativo a interventi a favore dei toscani nel mondo. (1)**

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 03.03.2010 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Disposizioni generali sulle nomine (art. 37, l.r. 26/2009)

Art. 2 - Disposizioni sull'Assemblea dei toscani nel mondo (art. 34, l.r. 26/2009)

Art 2 bis - Revoca del riconoscimento delle associazioni dei toscani nel mondo (art. 30, comma 3, l.r. 26/2009)

Art. 3 - Disposizioni sul Forum dei giovani toscani all'estero (art. 35, l.r. 26/2009)

Art. 4 - Disposizioni sul Comitato direttivo dei toscani all'estero (art. 36, l.r. 26/2009)

Art. 5 - Ufficio di presidenza del Comitato direttivo (art. 36, comma 4, l.r. 26/2009)

Art. 5 bis - Aree geografiche (art. 37, l.r. 26/2009)

Art. 6 - Disposizioni sui coordinamenti di area geografica (art. 38, l.r. 26/2009)

Art. 7 - Disposizioni sui coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo (art. 39, l.r. 26/2009)

Art. 7 bis - Temporanea permanenza all'estero (art. 29, comma 2, l.r. 26/2009)

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 21 gennaio 2010;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2010, n. 46;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 5 febbraio 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 175;

Considerato quanto segue

1. l'articolo 37 della l.r. 26/2009, collocato nel titolo IV concernente le attività in favore dei toscani all'estero, demanda al regolamento la disciplina organizzativa degli organismi operanti nell'ambito delle suddette attività;

2. si introducono disposizioni semplificatorie sul versante sia della nomina dei membri, sia dello svolgimento dei lavori, in particolare incentivando l'utilizzo della telematica;

3. si uniforma la durata dei vari organismi, ancorandola al periodo della legislatura regionale;
4. esercitando la facoltà prevista dall'articolo 36, comma 4 della l.r. 26/2009, si costituisce l'ufficio di presidenza come articolazione del Comitato direttivo dei toscani all'estero, con finalità di snellimento e maggiore efficacia nello svolgimento dei compiti del Comitato medesimo, dato l'elevato numero dei suoi componenti;
5. la Terza commissione consiliare ha corredato il proprio parere di osservazioni concernenti aspetti formali (per quanto riguarda gli articoli 2 e 3) e sostanziali (per quanto riguarda gli articoli 5, comma 2 e 6) del regolamento. La Giunta ritiene di mantenere la formulazione dell'articolo 6, ravvisando un'esigenza di omogeneità di comportamenti fra le associazioni in ordine alla previsione di figure deputate, fra l'altro, alla rendicontazione alla Regione sulle attività oggetto di contributo regionale, non rimettendo tale aspetto all'autonomia statutaria delle associazioni medesime;
6. la Giunta accoglie invece tutte le altre osservazioni formulate dalla Terza commissione, adeguando conseguentemente il testo;

si approva il presente regolamento

#### *Art. 1*

##### *Disposizioni generali sulle nomine (art. 37, l.r. 26/2009)*

1. I componenti degli organismi di cui al titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) e al presente regolamento sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Alle nomine, eccezion fatta per quelle dei componenti del Comitato direttivo di cui all'articolo 4, comma 3, (2) si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera c della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

#### *Art. 2*

##### *Disposizioni sull'Assemblea dei toscani nel mondo (3) (art. 34, l.r. 26/2009)*

1. Si intendono per rappresentanti delle associazioni ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della l.r. 26/2009 i presidenti delle associazioni medesime in carica al momento della designazione, o loro delegati.

2. I due vicepresidenti di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a) della l.r. 26/2009 sono designati dal comitato direttivo dei toscani nel mondo (3) di cui all'articolo 36 della l.r. 26/2009 fra i propri membri.

3. I presidenti delle associazioni o loro delegati, per l'area geografica di rispettiva competenza:

- a) eleggono i coordinatori di area geografica di cui all'articolo 34, comma 2, lettera c) della l.r. 26/2009 fra i componenti dei coordinamenti di cui agli articoli 38 e 39 della medesima legge;
- b) designano i rappresentanti di area di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b). (4)

4. I vicepresidenti e i coordinatori di area geografica (5) non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.

5. L'Assemblea dei toscani nel mondo (3) dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

6. L'Assemblea si riunisce di norma una volta nel periodo della legislatura, ed è convocata anche in via telematica dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato, (6) che la presiede.

7. Nel caso di ulteriori convocazioni per esigenze straordinarie il Presidente verifica il permanere del requisito di cui al comma 1 e provvede in caso contrario alla nomina dei nuovi rappresentanti.

8. In caso di impedimento i componenti dell'Assemblea possono individuare delegati a partecipare ai lavori in loro sostituzione.

#### *Art 2 bis*

##### *Revoca del riconoscimento delle associazioni dei toscani nel mondo (art. 30, comma 3, l.r. 26/2009) (7)*

1. La Giunta regionale, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti, provvede alla revoca del riconoscimento delle associazioni dei toscani nel mondo a seguito della perdita dei requisiti di cui agli articoli 30, comma 1, e 31, comma 1, della l.r. 26/2009.

2. Ai fini di cui al comma 1 i coordinatori di area geografica eletti ai sensi degli articoli 38 e 39 della l.r. 26/2009 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per le verifiche sull'eventuale perdita dei requisiti di cui agli articoli 30, comma 1, e 31, comma 1, della l.r. 26/2009.

3. I presidenti delle associazioni comunicano alla competente struttura regionale, anche tramite il coordinamento di area geografica:

- a) l'avvenuta cessazione delle attività dell'associazione;
- b) la volontà dell'associazione di cessare di far parte dell'Assemblea dei toscani nel mondo.

#### Art. 3

*Disposizioni sul Forum dei giovani toscani all'estero (art. 35, l.r. 26/2009 ) (8)*

#### Art. 4

*Disposizioni sul Comitato direttivo dei toscani all'estero (art. 36, l.r. 26/2009 ) (9)*

1. Del Comitato direttivo dei toscani nel mondo fanno parte i soggetti previsti dall'articolo 36, comma 3, della l.r. 26/2009, di cui:

- a) diciotto componenti residenti all'estero;
- b) dodici componenti residenti in Toscana.

2. I componenti di cui al comma 1, lettera a) sono eletti dai coordinamenti per l'area geografica di rispettiva competenza e sono così suddivisi:

- a) dieci coordinatori di area geografica;
- b) otto rappresentanti di area geografica, di cui:

1. due per l'area Europa/Mediterraneo;
2. due per l'area Nord America;
3. due per l'area ispanofona del Sud America;
4. uno per l'area lusofona del Sud America;
5. uno per l'area Australia/Sudafrica/Asia.

3. I componenti di cui al comma 1, lettera b) sono così suddivisi:

- a) un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- b) due componenti designati d'intesa dalle associazioni delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c) tre componenti designati d'intesa dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero;
- d) un componente designato dalla conferenza Regione-Università;
- e) quattro componenti designati dalle associazioni di volontariato con sede in Toscana, la cui attività comprende lo sviluppo e il mantenimento di legami con i toscani nel mondo, maggiormente rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 5.
- f) un componente designato dalle organizzazioni del tempo libero aventi almeno una sede operativa in Toscana maggiormente rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 5.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3, lettere b) e c) non raggiungano l'intesa, sono nominati i componenti la cui designazione sia sostenuta dal maggior numero di associazioni.

5. Ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed f) si fa riferimento ai seguenti criteri:

- a) numero delle sedi operanti nel territorio regionale;
- b) numero dei soci sul territorio regionale;
- c) numero delle eventuali sedi operanti all'estero;
- d) anno di istituzione o fondazione;
- e) anni di attività documentabile svolta in modo continuativo a favore delle comunità dei toscani nel mondo

6. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

7. Il comitato si riunisce di norma una volta all'anno ed è convocato in via telematica dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, che lo presiede.

#### Art. 5

*Ufficio di presidenza del Comitato direttivo (art. 36, comma 4, l.r. 26/2009 )*

- 
1. *L'ufficio di presidenza del Comitato direttivo è nominato nella prima seduta ed è composto:*
    - a) *dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato, che lo presiede;*
    - b) *dai vicepresidenti dell'Assemblea dei toscani nel mondo;*
    - c) *dai coordinatori di area geografica degli adulti;*
    - d) *dai coordinatori di area geografica dei giovani;*
    - e) *da tre componenti scelti fra quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). (10)*
  2. Sono compiti dell'Ufficio di presidenza:
    - a) la promozione e il consolidamento dei rapporti con i toscani *nel mondo (11)*, le associazioni e i coordinamenti continentali;
    - b) la formulazione di proposte per iniziative di ricerca sui temi dell'emigrazione;
    - c) la proposta di iniziative di particolare rilievo da sottoporre alla Giunta;
    - d) il supporto alla Giunta per l'individuazione di obiettivi e l'analisi di contesti che possano necessitare l'attivazione di interventi in favore dei toscani *nel mondo*; (11)
    - e) la formulazione di proposte alla Giunta per la definizione di collaborazioni con il mondo accademico e socio-economico per l'attuazione di iniziative progettuali;
    - f) la formulazione di proposte alla Giunta Regionale per la definizione di eventi e celebrazioni di rilievo istituzionale;
    - g) la formulazione di proposte alla Giunta Regionale per la programmazione e realizzazione di visite alle comunità toscane all'estero nonché incontri con le autorità consolari, Comites, il Consiglio generale dei toscani all'estero e le autorità locali.
    - g bis) *la promozione e il consolidamento dei rapporti con i toscani nel mondo, le associazioni e i coordinamenti di area geografica. (12)*
  3. *L'Ufficio di presidenza è convocato in via telematica e si riunisce per un massimo di tre volte in un anno, salvo straordinarie e motivate esigenze su iniziativa del Presidente della Giunta o dell'assessore da lui delegato. È in ogni caso convocato in concomitanza con la Giornata dei toscani nel mondo. (10)*
  4. L'Ufficio di presidenza per lo svolgimento delle proprie attività può articolarsi in commissioni e gruppi di lavoro.

*Art. 5 bis*

*Aree geografiche (art. 37, l.r. 26/2009) (13)*

1. *Ai sensi e per gli effetti della l.r. 26/2009 sono individuate le seguenti aree geografiche:*
  - a) *Europa/Mediterraneo;*
  - b) *America del Nord;*
  - c) *America del Sud 1 – ispanofona;*
  - d) *America del Sud 2 – lusofona;*
  - e) *Australia/Sud Africa/Asia.*

*Art. 6*

*Disposizioni sui coordinamenti di area geografica (14) (art. 38, l.r. 26/2009 )*

1. Ciascun coordinamento continentale elegge il coordinatore, il vice-coordinatore, il tesoriere e il segretario.
2. Il tesoriere affianca il coordinatore nell'esercizio delle funzioni amministrative e cura la rendicontazione alla Regione Toscana.
3. L'incarico di coordinatore non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi.
4. In caso di cessazione del coordinatore dalla carica il coordinamento è convocato entro un anno per la designazione del nuovo coordinatore, e fino a tale data è retto dal vice-coordinatore.
5. I coordinamenti continentali durano in carica per il periodo della legislatura regionale.
6. I coordinamenti sono convocati anche con modalità telematiche, e si riuniscono di norma due volte nel periodo della legislatura.
7. I coordinamenti continentali adeguano i rispettivi statuti alle norme del presente regolamento.

*Art. 7*

*Disposizioni sui coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo (art. 39, l.r. 26/2009 ) (15)*

1. *Ciascun coordinamento di area geografica dei giovani elegge il proprio coordinatore.*
2. *Il limite di età per ricoprire l'incarico di coordinatore di area geografica dei giovani toscani nel mondo è di trentadue anni.*

---

*3. I coordinamenti di area geografica dei giovani si riuniscono di norma contestualmente ai coordinamenti di area geografica di cui all'articolo 6.*

*4. Ai coordinamenti continentali dei giovani toscani nel mondo si applicano le disposizioni dell'articolo 6, commi da 3 a 7.*

*Art. 7 bis*

*Temporanea permanenza all'estero (art. 29, comma 2, l.r. 26/2009) (16)*

*1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera g) della l.r. 26/2009 la temporanea residenza all'estero per motivi di studio o lavoro deve essere adeguatamente documentabile. Essa non può avere in nessun caso durata inferiore a sei mesi.*

---

**Note**

- 1. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 1.*
- 2. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 2.*
- 3. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 3.*
- 4. Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 3.*
- 5. Parola così sostituita con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 3.*
- 6. Parole inserite con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 3.*
- 7. Articolo inserito con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 4.*
- 8. Articolo abrogato con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 5.*
- 9. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 6.*
- 10. Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 7.*
- 11. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 7.*
- 12. Lettera inserita con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 7.*
- 13. Articolo inserito con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 8.*
- 14. Parola così sostituita con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 9.*
- 15. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 10.*
- 16. Articolo inserito con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 86/R, art. 11.*